

**DECISIONE DI ESECUZIONE 2013/469/PESC DEL CONSIGLIO****del 23 settembre 2013****che attua la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC.
- (2) Un'entità dovrebbe essere soppressa dall'elenco delle persone e delle entità nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC.
- (3) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La seguente entità è soppressa dall'elenco delle persone e delle entità nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC:

Zimbabwe Mining Development Corporation.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013

*Per il Consiglio**Il presidente*

L. LINKEVIČIUS

---

<sup>(1)</sup> GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.